



Informazioni relative alla ditta e ai nomi

1. Basi

La ditta è il *nome* scelto per i rapporti giuridici di un impresario che gestisce un'impresa commerciale. L'impresario può essere sia una ditta individuale che una società (ad es. società in nome collettivo, SA, ecc.).

Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia. Queste aggiunte devono essere conformi alla verità, non possono trarre in inganno (divieto d'inganno) e non devono ledere nessun interesse pubblico.¹

2. Elementi essenziali della ditta ²

Chiunque esercita da solo un'azienda (*ditta individuale*) deve assumere come elemento essenziale della ditta il suo cognome, con o senza nomi. Non sono permesse aggiunte che denotino un rapporto di società.

La ditta di una *società in nome collettivo* deve contenere almeno il cognome di un socio con un'aggiunta che denoti il rapporto sociale (ad es. + Co., & Cie., e partner, ecc.). La ditta può contenere anche i cognomi di tutti i soci. Lo stesso vale per la ditta della *società in accomandita*; i cognomi di accomandanti **non possono essere contenuti** nella ditta.

Le *società a garanzia limitata* possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. In ogni caso deve essere aggiunta alla ditta la qualifica di "società a garanzia limitata".

Le *società anonime* e le *società cooperative* possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Con questa stessa riserva, la loro ditta può contenere anche i nomi di persone, purché sia aggiunta la qualifica di società anonima o di società cooperativa. La qualifica non dovrà essere abbreviata, qualora preceda i nomi delle persone.

3. Diritto esclusivo d'usare della ditta iscritta ³

Una ditta iscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta *nello stesso luogo* da alcun altro. Ciò vale anche per la ditta della società in nome collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni, come pure per la ditta della società a garanzia limitata, qualora la stessa contenga nomi di persone.

¹ Art. 944 cpv. 1 CO

² Cfr. al riguardo art. 945 CO (ditta individuale), art. 947 CO (società in nome collettivo e in accomandita), art. 949 CO (Sagl), art. 950 CO (società anonime e società cooperativa), art. 952 CO (succursale).

³ Cfr. al riguardo art. 956 CO e art. 951 CO

Le ditte delle società anonime e delle società cooperative, come pure quelle delle società a garanzia limitata che non contengono nomi di persone devono **distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta nella Svizzera.**

4. Denominazioni specifiche nella ditta o nel nome

La ditta può contenere denominazioni specifiche che alludano alla natura dell'impresa o alla sua attività. Questa denominazione specifica deve essere veritiera e non può trarre in inganno nessuno. Una denominazione specifica deve tuttavia sempre essere combinata con una denominazione individualizzante (nome di persona, nome di fantasia, ecc.). Sono ammesse anche combinazioni di denominazioni specifiche di fantasia od originali, se è inoltre indicata la forma giuridica.

5. Denominazioni nazionali e territoriali nella ditta o nel nome

Il nome del comune nel quale l'impresa ha la sua sede può essere ripreso liberamente nella ditta quale sostantivo (ad es. Blue Coira SA). Le denominazioni geografiche, come i nomi di montagne, passi, fiumi, laghi e mari, possono essere utilizzate quali denominazioni di fantasia se non ne risulta un rischio d'inganno.

L'ammissibilità di ogni altra denominazione nazionale, territoriale o geografica deve essere esaminata caso per caso. Questo vale soprattutto per "Svizzera", "Swiss", "Euro", "International", "Worldwide", ecc. La ditta può contenere solo in casi eccezionali ben determinati denominazioni di enti pubblici, come *Confederazione, federale, Cantone, cantonale, comune, comunale* o espressioni che potrebbero essere scambiate con queste parole. ***Se intendete inserire simili elementi nella ditta, vi raccomandiamo vivamente di sottoporre la ditta all'ufficio del registro di commercio competente per un esame preliminare.***

Di principio, i nomi e i marchi di organizzazioni internazionali **non** possono essere contenuti in una ditta o in un nome.⁴

6. Formulazione della ditta o del nome

Per la ditta o il nome possono essere utilizzate liberamente tutte le lettere maiuscole e minuscole dell'alfabeto latino, nonché le cifre arabe. La formulazione della ditta non deve corrispondere alle regole grammaticali della lingua. I segni d'interpunzione sono ammessi soltanto se hanno una funzione. Di regola l'utilizzo della virgola non pone problemi. Segni come ; () / - " ' e ' sono ammessi soltanto a condizioni ben determinate.

Non sono ammessi ! e ?, e nemmeno simboli (*, £, \$, #, %, @, ecc.) e pittogrammi (♥, ♣, ♦, ecc.).

Particolarità grafiche della ditta o del nome (design, logo, colore, stampa in grassetto, ecc.) non possono essere iscritte nel registro di commercio e quindi non sono tutelate dal diritto delle ditte.

⁴ LF concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa; LF concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (ONU, UNESCO, UNICEF, ecc.).

7. Ditta o nome in diverse lingue

Se una ditta o un nome è redatto in diverse lingue, tutte le versioni devono essere iscritte nel registro di commercio; il loro contenuto deve concordare.⁵

In caso di società di persone e di persone giuridiche, possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto le versioni linguistiche della ditta o del nome che sono espressamente previste nel contratto della società, nello statuto o nell'atto di fondazione.⁶ Soltanto le versioni (in lingua straniera) iscritte nel registro di commercio hanno diritto all'uso esclusivo.

In caso di dubbio chiedete all'ufficio del registro di commercio competente se la ditta da voi prevista è ammessa (esame preliminare).

In caso di costituzione di persone giuridiche, verificate in ogni caso se non sia già iscritta una ditta omonima. La richiesta scritta deve essere indirizzata all'Ufficio federale del registro di commercio, casella postale, 3003 Berna (vedi modulo per la ricerca delle ditte) o cercate voi stessi in Internet sotto <http://zefix.admin.ch>.

Ulteriori informazioni relative alla ditta sono contenute nella "Guida all'indirizzo delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi" (401.020 i) che può essere richiesta all'UCFSM, 3000 Berna. Inoltre, le guide relative alla notificazione per l'iscrizione di una società individuale e di una società in accomandita contengono ulteriori indicazioni ed esempi relativi alla ditta.

In caso di domande potete rivolgervi all'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio, Rohanstrasse 5, 7001 Coira (tel. 081 257 24 85).

⁵ Art. 46 cpv. 1 ORC

⁶ Art. 45 ORC; art. 626 n. 1 CO, art. 776 n. 1 CO e art. 832 n. 1 CO